

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

SCADENZARIO

MESE DI GENNAIO ●●●

25 MARTEDÌ
IVA**Elenchi mensili e/o trimestrali Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari.**

Scade il termine per trasmettere esclusivamente per via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di dicembre e/o al quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2010.

Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi della Ue), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali.

È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.

Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e INTRA-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (INTRA-1 e/o INTRA-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli INTRA-1 rispetto ai modelli INTRA-2.

Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno.

I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle

ATTENZIONE

Le scadenze potrebbero subire modifiche e/o integrazioni in seguito all'approvazione della legge di stabilità (ex legge finanziaria) per l'anno 2011 e dei provvedimenti a essa collegati. ●

entrate tramite Entratel, per via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

Si vedano sull'argomento gli articoli pubblicati su questa rivista nei numeri 4/2010 e 10/2010 rispettivamente a pag. 65 e 80; si veda, da ultima, anche la circolare n. 43/E dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2010.

ENPAIA

Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali tramite M.Av. bancario, oppure tramite bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di Sondrio - sede di Roma - codice IBAN IT71Y056960321100036000X17; qualora non fosse possibile il versamento con M.Av. o bonifico bancario si utilizzano i bollettini di conto corrente postale prestampati che però non saranno più inviati dall'Enpaia per incentivare l'uso degli altri due strumenti di pagamento.

Per altre informazioni si veda anche la circolare Enpaia n. 2 del 25-1-2010 consultabile sul sito www.enpaia.it.

26 MERCOLEDÌ
IVA

Tardivo versamento acconto per l'anno 2010. Coloro che, pur essendovi tenuti, non hanno versato entro il 27 dicembre scorso l'acconto Iva per l'anno 2010 possono sanare l'irregolarità pagando entro oggi l'imposta dovuta beneficiando della sanzione del 2,5%, pari a un dodicesimo della sanzione normale del 30%.

Sono inoltre dovuti gli interessi di mora riportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Dal 1° gennaio 2011 la misura annua degli interessi legali è stata aumentata dall'1% all'1,5% con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 7-12-2010 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15-12-2010; pertanto, gli interessi di mora vanno calcolati all'1% per i giorni di ritardo fino al 31-12-2010 e all'1,5% per i restanti giorni che cadono nel 2011.

Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito internet www.agenziaentrate.it.

Il versamento si effettua con il modello di pagamento unificato F24 on line.

Per maggiori informazioni, anche in merito alle cause che determinano l'esonero dall'obbligo del versamento, si rimanda all'articolo pubblicato su questa rivista nel n. 48/2010 a pag. 29.

28 VENERDÌ
SETTORE VITIVINICOLO**Presentazione domande di aiuto per riconversione e ristrutturazione vigneti campagna 2010-2011.**

Scade il termine per presentare ad Agea le domande di aiuto per la riconversione e la ristrutturazione dei vigneti per la campagna 2010-2011. Sono escluse dalla presente scadenza le superfici a vigneto ubicate nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Toscana le cui domande devono essere presentate sulla base delle istruzioni impartite dai rispettivi organismi pagatori.

Le domande devono essere presentate esclusivamente per mezzo delle procedure informatiche predisposte da Agea sul portale Sian; eventuali domande trasmesse utilizzando il supporto cartaceo non saranno ritenute ammissibili.

Possono accedere al premio le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino, nonché le aziende che al momento della presentazione della domanda detengono diritti di reimpianto in corso di validità o che hanno attivato la procedura per il rilascio di tali diritti secondo le procedure regionali.

I dati degli impianti che devono essere ristrutturati e gli eventuali diritti che devono essere utilizzati devono risultare correttamente definiti e coerenti nell'ambito del fascicolo aziendale e del potenziale viticolo.

Per maggiori informazioni si veda la circolare Agea n. 38 del 6-12-2010.

30 DOMENICA

(prorogati a lunedì 31 i termini che prevedono versamenti e/o dichiarazioni)

QUOTE LATTE**Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione.**

I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il versamento del prelievo supplementare tenuto ai produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di novembre 2010, in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a favore dell'Agea esigibile a prima e semplice richiesta per un importo pari al prelievo supplementare da versare.

Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria devono essere inviate entro oggi all'Agea e in copia alla Regione competente. Sempre entro oggi, i primi acquirenti devono registrare gli estremi della fideiussione inviata nella banca dati del Sian (Si-

stema informativo agricolo nazionale). Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del Ministero delle politiche agricole del 31-7-2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8-8-2003) emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Per le aziende che nel periodo 2010-2011 non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008 la misura del versamento è stata ridotta al 10% come meglio chiarito negli articoli pubblicati su questa rivista nei numeri 39/2009 e 45/2009 rispettivamente a pag. 8 e 13. Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003. Si veda sull'argomento anche il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli sin qui pubblicati.

REGISTRO

Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° gennaio. Per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dal 1° gennaio. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente o con scrittura privata nel corso del 2010 possono essere registrati cumulativamente entro il prossimo mese di febbraio.

Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fiscoonline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>. Tra le altre, si ricorda che:

- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4 luglio 2006 (sia nel caso di esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta la nuova aliquota dell'1% disposta con l'art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4 agosto 2006 (nel Supplemento ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11-8-2006);
- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;

- dall'1-7-2010 la richiesta di registrazione (MOD. 69) dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all'1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro venti giorni dalla data di versamento dell'imposta dovuta, il nuovo modello CDC per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga. Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato, si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12-11-2004. Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall'8-6-2006.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 dicembre scorso il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-12-2010;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 dicembre scorso la registrazione, e il conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall'1-12-2010. Tali soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.



La denuncia di variazione della qualità di coltura è necessaria quando, ad esempio, è cambiata la vocazione colturale del terreno da seminativo a frutteto

31 LUNEDÌ CATASTO TERRENI

Denuncia di variazione della qualità di coltura. Entro oggi va presentata la denuncia delle variazioni alle qualità di coltura dei terreni intervenute nel corso del 2010 che danno luogo ad aumenti o diminuzioni del reddito dominicale e agrario.

Infatti, quando le qualità di coltura risultanti dal certificato catastale non corrispondono a quelle effettivamente praticate, l'agricoltore ha l'obbligo di segnalare tali variazioni al competente ufficio dell'Agenzia del territorio.

Si tratta, quindi, di distinguere i terreni secondo le loro diverse destinazioni colturali. In sostanza, perché esista divergenza di coltura è necessario che sia mutata la vocazione colturale del terreno: ad esempio da seminativo a frutteto.

Nella denuncia devono essere indicate le particelle cui le variazioni si riferiscono. Se queste riguardano porzioni di particelle, deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento colturale.

Sono esonerati dall'adempimento i soggetti che nel 2010 hanno presentato dichiarazioni agli organismi pagatori riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli. Tali dichiarazioni sono state messe a disposizione dell'Agenzia del territorio da parte di Agea per l'aggiornamento automatico delle particelle catastali come previsto all'art. 2, comma 33, del decreto legge n. 262 del 3-10-2006 convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del 24-11-2006 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 223 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28-11-2006). Per l'attuazione delle nuove disposizioni è stato emanato il provvedimento dell'Agenzia del territorio del 29-12-2006 con il quale sono state definite le modalità tecniche e operative per lo scambio di dati tra Catasto e Agea.

Gli elenchi delle particelle iscritte al Catasto terreni interessate dall'ultimo aggiornamento resi noti con il comunicato dell'Agenzia del territorio pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28-12-2010) sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati dalle variazioni, presso le sedi provinciali del Catasto e sul sito www.agenziaterritorio.it, nel quale si trovano altre informazioni in merito all'eventuale presentazione di ricorsi e alla richiesta di rettifiche.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario